

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione n. 637 del 3 aprile 2009 – I.P.A.B. "RITIRO DELL'ADDOLORATA", in Portici. Rinnovo gestione commissariale.

Premesso che:

- l'ente "Ritiro dell'Addolorata", in Portici, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, rubricato "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- il decreto delegato prescrive la trasformazione delle IIPPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato in ragione del carattere che le contraddistingue, della tipologia dei servizi erogati, delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali, riferendo alla normazione regionale, in particolare, la disciplina dei procedimenti amministrativi di trasformazione e la definizione delle ipotesi di esclusione;
- il procedimento per la trasformazione in associazioni o fondazioni delle Istituzioni in possesso dei prescritti requisiti è disciplinato dal regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private approvato con il DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003;
- la mancanza della normazione regionale del procedimento per la trasformazione delle IIPPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona pregiudica la piena attuazione del riordino recato dal decreto legislativo 207/2001;

premessò, altresì, che:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 della L. 6972/1890, le IIPPAB sono amministrate da collegi amministrativi composti a termini degli statuti;
- le richiamate disposizioni della legge 6972/1890, transitoriamente vigenti in virtù dell'articolo 21 del decreto legislativo 207/2001, rimettono, in via esclusiva, agli statuti delle Istituzioni la disciplina della composizione degli organi amministrativi, ivi compresa l'attribuzione del potere di nomina dei singoli componenti;
- l'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 riferisce alle Regioni il potere di costituire gli organi amministrativi;
- l'IPAB "Ritiro dell'Addolorata", in Portici, è in gestione commissariale dal 1978 in ragione della impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto;
- la gestione commissariale è stata più volte rinnovata;
- in ultimo, con deliberazione n. 572 del 4 aprile 2007 è stato disposto il rinnovo della gestione commissariale, rinviando ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della provvisoria amministrazione dell'ente in sostituzione dell'ordinario organo amministrativo;
- alla stregua della deliberazione di cui al precedente capoverso, con decreto presidenziale n. 314 del 9 luglio 2007 è stato nominato il commissario incaricato della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'Istituzione;

rilevato che il mandato commissariale conferito con il decreto presidenziale n. 314/2007 è scaduto per compiuto periodo di gestione;

vista la relazione rassegnata dal commissario a conclusione del mandato conferito dalla quale si evince che l'IPAB è inattiva nel campo sociale;

constatato che:

- l'immobile di proprietà dell'Istituzione, in Portici, alla via Ritiro, n. 5, già condotto in locazione dal Comune di Portici, è occupato da famiglie di senza tetto che nel corso degli anni hanno modificato radicalmente la struttura del cespite che risulta gravemente danneggiato;

- al fine di ottenere il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno, l'IPAB ha intentato una causa civile contro il Comune di Portici;
- il tribunale di Napoli, con sentenza n. 41 del 7 gennaio 2004, appellata dal Comune, ha ordinato il rilascio dell'immobile e il pagamento di €. 880.000/00;
- in attesa della conclusione del procedimento civile, l'attività commissariale ha assicurato la normalizzazione delle procedure e della gestione amministrativa dell'ente;
- il commissario incaricato ha ipotizzato lo scioglimento dell'IPAB senza, peraltro, assumere alcuna determinazione al riguardo;

rilevato che la giunta comunale di Portici, con atto n. 206 del 17 aprile 2008, ha deliberato la proposta di estinzione dell'IPAB ai sensi della legge regionale 15 marzo 1984, n. 14;

considerato che i titolari, per disposizione statutaria dell'Istituzione, del potere di nomina dei singoli membri dell'ordinario organo di amministrazione non hanno assunto i provvedimenti di competenza volti alla ricostituzione del consiglio amministrativo previsto dallo statuto;

acclarato che:

- in virtù del disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo 207/2001 è transitoriamente vigente il regime pubblicistico dei controlli previsto dalla legge 6972/1890;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 riferisce alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio del controllo sugli organi delle II.PP.A.B., ivi compreso il potere di nominare commissari straordinari per la temporanea reggenza delle amministrazioni delle Istituzioni in sostituzione degli ordinari organi amministrativi;
- la disciplina recata dal decreto legislativo 207/2001 non determina alcun effetto estintivo o di sospensione della potestà regionale a esercitare le funzioni amministrative e di controllo sugli organi delle Istituzioni;
- permane la competenza della Regione in ordine all'esercizio dell'intervento sostitutivo nei confronti delle II.PP.A.B.;

acclarato, altresì, che la mancanza della normazione regionale del procedimento per la trasformazione delle IIPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona impedisce la trasformazione dell'Istituzione in azienda ai sensi del D.Lgs. 207/2001;

ritenuto che sussistono le ragioni che consentono il rinnovo della gestione commissariale dell'Istituzione;

ravvisata la necessità di rinnovare la gestione commissariale a tutela degli interessi dell'ente, altrimenti privo dell'organo di amministrazione, rinviando a successivo decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'Istituzione;

ritenuto di riferire al commissario, in particolare, l'incarico di ottemperare, in presenza dei prescritti requisiti, all'obbligo di trasformazione dell'Istituzione in associazione o fondazione di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, ovvero di assolvere, entro il termine assegnato, ove se ne ravvisasse gli estremi, gli adempimenti di competenza prodromici della estinzione dell'Istituzione ex L.R. 15 marzo 1984, n. 14;

considerato che il carico di responsabilità derivante dal conferimento dell'incarico commissariale comporta il riconoscimento di un compenso in favore del commissario da porre a carico del bilancio dell'IPAB;

ritenuto di confermare, in ragione della natura dell'incarico e della dimensione dell'Istituzione, il compenso complessivo forfettario lordo di €. 900/00 (€. novecento/00) determinato con la deliberazione n. 572 del 4 aprile 2007;

preso atto dell'invio, a mezzo raccomandata a.r., della comunicazione n. 20790 del 9 gennaio 2008 di avvio del procedimento volto al rinnovo della gestione commissariale ex articoli 7 e 8 della legge 7 ago-

sto 1990, n. 241;

visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati, di:

- rinnovare la gestione commissariale dell'IPAB "Ritiro dell'Addolorata", in Portici, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla emanazione del decreto presidenziale di cui al successivo capoverso;
- rinviare ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'IPAB in sostituzione dell'organo amministrativo previsto dallo statuto;
- riferire, in particolare, al commissario l'incarico di ottemperare, in presenza dei prescritti requisiti, all'obbligo di trasformazione dell'IPAB in associazione o fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ovvero di assolvere, entro il termine assegnato, ove se ne ravvisassero gli estremi, gli adempimenti di competenza prodromici della estinzione dell'Istituzione ex L.R. 15 marzo 1984, n. 14;
- determinare, giusta deliberazione n. 572 del 4 aprile 2007, in €. 900/00 (€. novecento/00), da porre a carico del bilancio dell'IPAB, l'ammontare del compenso complessivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento del mandato a conferirsi;
- inviare la presente deliberazione all'IPAB "Ritiro dell'Addolorata" e al Comune di Portici;
- trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino